



COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021.

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, quale Revisore dei Conti dell'Ente, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016,

premesse

- che è stata trasmessa all'Organo di Revisione la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 del Comune di Sala Consilina siglato in data 31/10/2019 e, propriamente:

- Proposta di delibera alla Giunta Comunale;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria per la costituzione del Fondo del personale dei livelli anno 2019 - redazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, sexies D.Lgs. 165/61 - redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n.25 del 19/4/2019;
- Verbale della delegazione trattante del 31/10/2019;
- Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Sala Consilina - Triennio Normativo 2019-2021, comprensivo dell'appendice relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate 2019;

rilevato

inoltre, che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

vista

- la determinazione del Dirigente dell'Area Finanze n. 55 del 9/10/2019, con la quale si rappresentano le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, unitamente alla individuazione delle risorse per la copertura finanziaria della spesa prevista, nonché i riferimenti normativi di determinazione delle risorse;

considerato

- che l'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40, comma 3, sempre del citato decreto legislativo, prevede che *“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultano dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*;
- che l'art. 40, comma 3 – sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 40 bis, comma 1 del citato decreto;

- che l'art. 40 comma 3 bis dello stesso decreto, prevede che la contrattazione collettiva integrativa “si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- che l'art.5, comma 3 del C.C.N.L. el 1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni, Provincie ed Autonomie locali, come statuito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione”*;
- che, pertanto, il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

preso atto

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella Legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al*

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- *che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

vista

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;
- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

dato atto

che il Comune di Sala Consilina risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale;

considerato inoltre

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - a) Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - b) Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Sala Consilina, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente dell'Area Finanze in complessivi Euro 293.460,79, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio a decorrere dal 01.01.2017, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, l'Ente ha rideterminato l'importo del Fondo delle risorse decentrate, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2017;
- che, pertanto, il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Sala Consilina per l'anno 2019 è quantificato, come da determina del Dirigente dell'Area Finanze, in applicazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi Euro 297.084,89;

evidenziato

nella particolarità, che nella quantificazione di cui sopra sono stati contemplati:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 per una quota di Euro 83,20, per il personale in servizio al 31/12/2015, per un importo totale di Euro 6.240,00;
- i differenziali di sviluppo; di cui all'art. 67, comma 2 lett. c) per un totale di Euro 5.230,00;
- i RIA e gli assegni *ad personam* al personale cessato, di cui all'art. 67 comma 2 lett.c) per un totale di Euro 4.012,06;

- che non sono state inserite, ai fini della quantificazione del Fondo, le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21/5/2018;

riscontrato

pertanto, che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Sala Consilina di complessivi Euro 297.084,89, risulta così suddiviso – determinazione del Dirigente dell'Area Finanze n.55 del 9/10/2019:

- QUOTA STABILE (ART. 67, COMMI 1 E 2) pari ad € 293.460,79
- QUOTA VARIABILE (ART. 67, COMMI 3,4,5) pari ad € 3.624,10
- altresì, altresì che, ai fini del calcolo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, l'utilizzo effettivo del Fondo destinato alla Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative, per l'anno 2019 è pari a complessivi € 16.139,33, mentre le risorse non soggette al limite sono pari a €11.470,00, risulta pertanto rispettato il limite all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, di complessivi € 301.754,22;
- altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio del personale dirigente, come da prospetto ricevuto;

verificato

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che le risorse economico-finanziarie occorrenti all'applicazione dell'accordo decentrato per l'anno 2019 risultano stanziare nei relativi capitoli del bilancio corrente di competenza, per cui l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

- che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;

rilevato

- che permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio di bilancio;

viste

- altresì, le attestazioni contenute nella relazione tecnico-finanziaria e nella determina n.56 del 20/9/2017, a firma del Responsabile dell'Area Finanze;

tanto premesso e, sulla base della richiamata documentazione,

esprime parere favorevole

all'ipotesi di contratto decentrato integrativo 2019/2021 indicato in oggetto, siglato in data 31.10.2019, ritenendo compatibili i costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 4 del CCNL per il personale non dirigente di questo Ente, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo e che gli Istituti contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dal CCNL e dall'applicazione delle norme di legge;

Il Revisore,


raccomanda

in merito alla procedura di erogazione dei fondi, la puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi, facendo presente che gli interventi previsti devono avere carattere vincolante al finanziamento dei costi della contrattazione collettiva decentrata, senza possibilità di utilizzazione per altre finalità;

Si dispone che copia del presente atto sia trasmesso al Segretario, al Dirigente dell'Area Finanze e agli uffici competenti.

Sala Consilina, 20 novembre 2019

Il Revisore dei Conti dell'Ente


Dott. Giovanni Guzzo